



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero 10 del 20-01-2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE AL PERSONALE INTERNO DELLA QUOTA PARTE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilasedici addì venti del mese di Gennaio con inizio alle ore 13:00 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Assente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Assente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

Visto l'articolo 90, commi 1, lettere a), b), e c), 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, che testualmente recita:

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;[...]

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi. [...]

Considerato che i commi 5 e 6 dell'art. 92 dello stesso Codice dei contratti pubblici sono stati abrogati dall'art. 13 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*", convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 114 del giorno 11 agosto 2014;

Rilevato che, per quanto disposto dai suddetti (ora abrogati) commi 5 e 6 dell'art. 92 del Codice dei contratti pubblici, in relazione alla prevista liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" a favore del personale dipendente dell'ente che partecipa al processo di redazione dello studio di fattibilità, progettazione, appalto, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche di interesse di questa amministrazione, nella misura massima del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nel bilancio di previsione (con l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio destinato a

“fondo per la progettazione interna” sul quale far convogliare la quota parte di detti stanziamenti), questa amministrazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 22/12/2006 aveva provveduto ad adottare il “Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna”;

Dato atto, inoltre, che con l’art. 13-bis del citato decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 114 del giorno 11 agosto 2014, sono state approvate le nuove disposizioni con le quali è stato completamente riformato il quadro normativo relativo al vecchio “fondo per la progettazione interna” e, in particolare, sono stati inseriti i commi *7-bis*, *7-ter*, *7-quater* e *7-quinquies* all’art. 93 del Codice dei contratti nei quali, ora, sono contenute tutte le nuove norme statali che dispongono in detta materia e che delegano alle singole amministrazioni appaltanti l’onere dell’adozione dei relativi regolamenti attuativi con i quali si devono definire i nuovi criteri di riparto delle risorse del fondo incentivante, il quale viene ora anche formalmente definito “*fondo per la progettazione e l’innovazione*”;

Posto che i commi 7, *7-bis*, *7-ter*, *7-quater* e *7-quinquies* dell’art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006 prevedono testualmente che:

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti

7-bis. (Comma inserito dall’art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare.

7-ter. (Comma inserito dall’art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola

opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

7-quater. (Comma inserito dall'art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

7-quinquies. (Comma inserito dall'art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo;

Visto lo schema di regolamento predisposto, a tal fine, dagli uffici comunali, denominato «Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del “fondo per la progettazione e l'innovazione”», il quale viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e con il quale si definiscono le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell'ente della quota parte del “fondo per la progettazione e l'innovazione” (nella misura dell'80% delle risorse finanziarie ivi incluse) per la liquidazione dei cd. “incentivi di progettazione interna”, tenuto fermo il vincolo di destinazione della restante quota parte di detto fondo (nella misura del 20%) riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;

Rilevato, in particolare, che le maggiori novità rispetto alle previgenti disposizioni normative e regolamentari in detta materia riguardano i seguenti aspetti:

- a) le risorse finanziarie del “fondo per la progettazione e l'innovazione” destinate al riparto e alla liquidazione a favore del personale dipendente avente titolo degli “incentivi di progettazione interna” è stabilito nella misura dell'80% delle risorse stesse;
- b) la restante quota del “fondo per la progettazione e l'innovazione” nella misura del 20% delle risorse finanziarie ivi incluse deve essere riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;
- c) il regolamento deve definire i criteri di riparto delle risorse del “fondo per la progettazione e l'innovazione” destinate a “incentivo di progettazione interna” tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere dal personale dipendente, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta dai soggetti che partecipano al processo di progettazione, appalto, esecuzione e collaudo della singola opera pubblica, della complessità delle opere, escludendo dall'incentivo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;
- d) il regolamento deve stabilire, altresì, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo (il quale deve essere redatto nel rispetto dell'art. 16 del regolamento di attuazione del codice dei contratti approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, comunque, secondo le autonome scelte operate in tal senso dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006), depurati del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore (si considera, cioè, ai fini della riduzione dell'“incentivo di progettazione interna” l'incremento del costo contrattuale, applicando il ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore sui prezzi unitari di progetto o sui nuovi prezzi concordati con il Direttore dei Lavori - non devono essere computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni concesse per l'approvazione delle “varianti in corso d'opera” ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006: è esclusa l'ipotesi della variante in corso d'opera da approvare per errori od omissioni progettuali, poiché in tal caso si dovranno considerare gli incrementi temporali ai fini della riduzione degli incentivi);
- e) gli “incentivi di progettazione interna” complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- f) gli “incentivi di progettazione interna” non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con qualifica dirigenziale;

Visto l'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., che testualmente recita:

«È altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio»;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il vigente «Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni - autonomie locali;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modificazioni, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto lo statuto comunale;

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

D E L I B E R A

1. Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo **«Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del “fondo per la progettazione e l'innovazione”»**, che si compone di n. 18 articoli e che, allegato al solo originale, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi al personale dipendente dell'ente in applicazione del suddetto regolamento verrà fatto fronte con prelevamento sulle quote degli stanziamenti annuali riservate alle spese di progettazione o, comunque, di realizzazione delle singole opere pubbliche o dei lavori pubblici inclusi negli strumenti programmatori dell'ente;
3. di dare atto che per ogni singolo progetto di lavoro pubblico, ovvero per ogni singolo atto di pianificazione urbanistica, comunque denominato, gli oneri per la costituzione del fondo da ripartire,

ai sensi del suddetto regolamento, saranno impegnati con apposito provvedimento di determinazione ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

4. di stabilire che con l'entrata in vigore del suddetto regolamento è conseguentemente abrogata ogni altra disposizione in materia con esso contrastante;

5. di stabilire, altresì, che i criteri di riparto e di liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" al personale dipendente dell'ente indicati nel suddetto regolamento si applicano ai progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) successivamente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90);

6. di stabilire, inoltre, che gli "incentivi di progettazione interna" relativi a progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) antecedentemente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90), vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici e secondo le norme del suindicato previgente "Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna" approvato con deliberazione della Consiglio Comunale n. 32 del 22/12/2006, a cui si rimanda;

7. di dare atto che con il suddetto regolamento approvato con la presente deliberazione viene disciplinata la materia del "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" in conformità alle nuove disposizioni di legge statale contenute nell'art. 93, commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

8. di dare mandato ai Responsabili di settore, per quanto di competenza, di curare ogni adempimento connesso e consequenziale alla presente deliberazione;

9. di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione favorevole, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 - IV comma, del T.U.E.L., approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di provvedere alla costituzione e disciplina del riparto interno del fondo per la progettazione e l'innovazione.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede;

ACCERTATA la propria competenza;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1) di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti;

2) di rendere, infine, il presente atto deliberativo, con successiva votazione palese ed all'unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D Lgs.vo n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto DE NIGRIS ATTILIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 20-01-2016

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

f.to DE NIGRIS ATTILIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 20-01-2016

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE

SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 25-01-2016

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 25-01-2016

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Anna Giaffrida

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 25-01-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Lucio Pisano
